

Sentenza della Corte costituzionale n. 145/2024

Materia: coordinamento della finanza pubblica; autonomie locali.

Parametri invocati: articoli 3, 5, 117, terzo comma, 119, primo e secondo comma, 120 Cost.; articoli 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), 12, 48 bis e 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4); articolo 10 della l. cost. 3/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); principio di leale collaborazione; articoli 1 e 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), articolo 27, commi 1 e 3, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), articolo 3, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), come norme interposte.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Oggetto: articolo 6 ter, comma 4, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali), convertito in legge 27 novembre 2023, n. 170.

Esito: non fondatezza.

La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste impugna la disposizione in epigrafe, che modifica l'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

Premesso che il comma 850 dell'articolo 1 della medesima legge prevede un contributo alla finanza pubblica da parte di tutti gli enti territoriali della Repubblica: Regioni e Province autonome, Province e città metropolitane, e comuni, il successivo comma 853, come modificato, stabilisce che per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la quota a carico dei Comuni del suo territorio è versata direttamente dalla Regione stessa all'erario.

La ricorrente sostiene, tuttavia, che gli enti locali valdostani costituiscano un sistema integrato con la Regione, ai fini della interlocuzione con lo Stato per quanto attiene la materia della finanza pubblica, alla stregua di quanto previsto ad esempio per la Regione Friuli-Venezia Giulia. Essendo, inoltre, la medesima Regione tenuta a corrispondere un contributo per suo conto, non diversamente dai Comuni del proprio territorio e in aggiunta a questi, dalla descritta situazione di fatto pretende di inferire una illegittimità della norma statale per contrasto con vari parametri di rango costituzionale, il principale dei quali sarebbe lo Statuto speciale, illegittimità concretantesi nell'obbligo di pagare due volte: una volta per sé stessa e una volta per i Comuni.

La Corte, ricostruito il quadro normativo di riferimento, soprattutto alla luce delle norme di attuazione dello statuto speciale, contenute nel decreto legislativo 431/1989, esclude che si possa configurare un sistema di natura integrata fra la Regione e i Comuni del territorio, semplicemente cogliendo come dato normativo il fatto che l'amministrazione regionale è incaricata di fare da collettore verso e nei confronti degli enti locali per le risorse attribuite e, viceversa, per i contributi

da corrispondere allo Stato. In caso di mancata contribuzione da parte degli enti locali, rimane ferma la possibilità per la Regione di rivalersi su di essi.

La Corte ritiene che il presunto sistema integrato non possa neppure desumersi dalla legge ordinaria sul federalismo fiscale (l. 42/2009), né dalla titolarità della competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost.

Richiama inoltre la propria giurisprudenza, secondo la quale i principi fondamentali appunto in materia di finanza pubblica si applicano anche alle regioni a statuto speciale (sentenze 62/2017, 40/2016, 82/2015 e altre conformi). Il fatto che la Regione mantenga il potere amministrativo di rivalsa interna, verso gli enti locali eventualmente inadempienti, di cui sopra, fa sì, secondo la Corte, che non possa dirsi violato neppure il principio di leale collaborazione; questo sotto un primo profilo, rimanendo il contributo della Regione uno e uno solo, potendo come detto recuperare le somme anticipate per conto degli enti locali. Infine, riguardando il principio della leale collaborazione sotto il profilo della ritenuta violazione del principio pattizio, osservano i giudici costituzionali come nulla vieti agli enti territoriali della Regione di concordare una ripartizione dei contributi, facendo salva la potestà statale di stabilire l'*an* e il *quantum* del contributo complessivo.

Conclusivamente, tutte le questioni sollevate sono dichiarate infondate.